



ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE VETERINARIA

Art. 3

Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado

Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nel quadro delle indicazioni nazionali e linee guida specifiche per i diversi gradi di istruzione in materia di educazione e promozione della salute, l'importanza dell'appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti ed anche coinvolgendo l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, nonché promuovere iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei principi fondanti la prevenzione veterinaria nell'ambito dell'approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di educare alla prevenzione e al contrasto dei rischi sanitari interdipendenti, su cui possono incidere i comportamenti e le azioni degli individui e della collettività.

Versione in vigore dal 12 aprile 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria
Estremi	Legge 1 aprile 2025, n. 49
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/istituzione-della-giornata-nazionale-per-la-prevenzione-veterinaria/art-3-celebrazione-della-giornata->



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

nazionale-negli-istituti-scolastici-di